

Edizione di venerdì 26 Febbraio 2021

CASI OPERATIVI

Dove dichiarare la pensione Svizzera che non gode della ritenuta del 5%?

di EVOLUTION

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il conguaglio Imu in scadenza il 1° marzo

di Laura Mazzola

PENALE TRIBUTARIO

Omessa dichiarazione anche in presenza di comunicazione dati Iva

di Marco Bargagli

IVA

Fuori campo Iva le cessioni di partecipazioni azionarie se occasionali

di Angelo Ginex

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Novità Superbonus 110%: detrazione estesa a villette bifamiliari e piccoli edifici

di Nicola Forte

CASI OPERATIVI

Dove dichiarare la pensione Svizzera che non gode della ritenuta del 5%?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tizio, fiscalmente residente in Italia, percepisce una pensione svizzera relativa al II° pilastro (LLP). Detta pensione viene percepita direttamente in Italia, senza il tramite di un intermediario finanziario italiano che, in quanto sostituto di imposta, su richiesta del cliente potrebbe operare la ritenuta del 5% prevista dall'articolo 76 L. 413/1991. Tizio come deve tassare detta rendita?

Come noto, la Svizzera, in tema previdenziale, prevede la presenza di tre pilastri. Il I° pilastro è volto a garantire il minimo essenziale nella vecchiaia (AVS) ed è una contribuzione obbligatoria. L'obbligatorietà della contribuzione va rilevata anche in relazione al secondo pilastro, che risulta costituito dalla previdenza professionale integrativa (c.d. LPP).

Infine, il III° pilastro è basato sulla previdenza privata individuale e risulta facoltativo.

Secondo l'articolo 76 L. 413/1991, le rendite relative al I° pilastro percepite in Italia sono da assoggettare a ritenuta unica del 5% da parte di appositi istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera eroga gli importi ai beneficiari in Italia.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMU E TRIBUTI LOCALI

Il conguaglio Imu in scadenza il 1° marzo

di Laura Mazzola



DIGITAL Master di specializzazione **LA FISCALITÀ IMMOBILIARE** Scopri di più >

Il **1° marzo** scade il **pagamento del conguaglio Imu** per l'anno 2020, dato dalla eventuale differenza tra l'importo versato entro il 16 dicembre e l'importo dovuto in base alle nuove aliquote approvate dai Comuni.

Si tratta di una **scadenza** che interessa solo ed esclusivamente i soggetti passivi Imu in possesso di immobili siti nei **Comuni che hanno pubblicato**, all'interno del sito del Dipartimento delle Finanze, delle **aliquote diverse** rispetto a quelle pubblicate al 16 novembre 2020.

Tale possibilità è stata introdotta, in considerazione dell'**emergenza epidemiologica da Covid-19**, dall'[articolo 1, comma 4-quinquies, D.L. 125/2020](#), il quale ha sostituito il secondo periodo, del secondo comma dell'[articolo 107 D.L. 18/2020](#).

In particolare, la novellata disposizione ha previsto che le misure definitivamente deliberate dalle Amministrazioni locali potessero essere trasmesse **entro la fine del mese di dicembre**, per poi essere pubblicate **entro la fine del mese di gennaio 2021**.

Tale slittamento temporale ha, conseguentemente, previsto, al [comma 4-sexies](#), che **"L'eventuale differenza positiva tra l'Imu calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie".** Ne deriva che: nell'ipotesi in cui il Comune **abbia deliberato maggiori aliquote**, entro la fine del mese di dicembre 2020, il contribuente deve **versare la differenza** tra l'imposta dovuta, a seguito dell'applicazione di dette maggiori aliquote, e quanto già versato nel corso dell'anno 2020 sulla base delle aliquote allora vigenti; nell'ipotesi in cui il Comune **non abbia deliberato maggiori aliquote**, rispetto a quelle pubblicate al 16 novembre 2020, il contribuente non è tenuto al versamento alcunché, in quanto **nulla è dovuto** a conguaglio; nell'ipotesi in cui il Comune **abbia deliberato minori aliquote**, entro la fine

del mese di dicembre 2020, il contribuente ha diritto al **rimborso della differenza** tra l'imposta già versata, a seguito dell'applicazione delle aliquote pubblicate entro il 16 novembre, e quanto effettivamente dovuto sulla base delle nuove aliquote deliberate entro la fine di dicembre 2020 e pubblicate entro la fine del mese di gennaio 2021.

Pertanto, per comprendere se sussista l'obbligo di versare l'Imu a conguaglio, entro lunedì 1° marzo 2021, in quanto il 28 febbraio cade di domenica, occorre **verificare il sito del Ministero dell'economia e delle finanze** e, in particolare, l'**eventuale incremento delle aliquote** utilizzate ai fini del calcolo dell'imposta versata entro il 16 dicembre.

Nell'ipotesi di **decremento delle aliquote**, rispetto a quelle utilizzate ai fini del calcolo dell'imposta versata entro il 16 dicembre, il contribuente può:

- se il regolamento lo prevede, utilizzare in **compensazione** l'eccedenza versata con gli **importi dovuti per il successivo anno 2021**;
- diversamente, chiedere a **rimborso** l'eccedenza maturata per effetto della diminuzione dell'aliquota pubblicata.

PENALE TRIBUTARIO

Omessa dichiarazione anche in presenza di comunicazione dati Iva

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

IL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA: TECNICHE REDAZIONALI DEGLI SCRITTI DIFENSIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella platea dei c.d. “**evasori totali**” rientrano i **soggetti passivi d’imposta** che, pur **svolgendo un’attività economica potenzialmente produttiva di un reddito imponibile, non presentano le prescritte dichiarazioni dei redditi.**

Per **arginare tale fenomeno**, ai fini penali-tributari l'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#), rubricato “**omessa dichiarazione**”, prevede **la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni** nei confronti di “chiunque” al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **non presenta, essendovi obbligato**, una delle **dichiarazioni relative a dette imposte**, quando l’imposta evasa risulta **superiore**, con riferimento a **taluna delle singole imposte**, ad **euro 50.000**.

Il delitto in rassegna ha natura di **reato istantaneo** e si consuma **decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione**.

Ciò premesso, nel **peculiare comparto impositivo**, la **dichiarazione Iva** relativa all’anno 2020 deve essere presentata nel **periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021** (*ex [articolo 8 D.P.R. 322/1998](#)*).

La stessa **dichiarazione Iva** deve essere **presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate** e può essere trasmessa:

- **direttamente dal dichiarante;**
- **tramite un intermediario abilitato ([articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#));**
- **tramite altri soggetti incaricati** (per le Amministrazioni dello Stato);
- **tramite società appartenenti al gruppo.**

L’**articolo 8-bis D.P.R. 322/1998** prevedeva, prima della sua abrogazione, **l’obbligo per i**

contribuenti di presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione annuale (c.d. comunicazione dati Iva) riferita ai dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente rispetto a quello di presentazione.

Delineato l'**ambito giuridico di riferimento in subiecta materia**, si segnalano gli interessanti **spunti ermeneutici** in ordine al reato previsto e punto [dall'articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#) e al rapporto tra dichiarazione annuale Iva e comunicazione annuale Iva, illustrati dalla **Corte di cassazione**, sezione III° penale, nella [sentenza n. 7135](#) depositata in **data 24.02.2021**.

I **giudici di piazza Cavour** hanno chiarito che il **delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva** si realizza anche se il contribuente ha **regolarmente provveduto a presentare la comunicazione Iva**, tenuto conto che si **tratta di adempimenti differenti che rispondono a diverse finalità** (*ex multis* cfr. Corte di cassazione, [sentenza n. 44433 del 01.10.2013](#)).

Infatti, per **espressa disposizione normativa** ([articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 322/1998](#)) il legislatore ha previsto che: *“Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione Iva annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili”*.

Quindi, a parere degli Ermellini, analizzando la *ratio normativa* **emerge la non equipollenza** della **comunicazione Iva**, da **effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno**, rispetto alla **dichiarazione annuale dell'imposta**.

A tal fine, giova ricordare che proprio l'[articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 322/1998](#) fa salvi tutti gli **effetti sanzionatori**, tra cui **quelli penali**, previsti **per l'omessa dichiarazione Iva**.

La **comunicazione Iva**, a parere dei Supremi giudici di legittimità, è **sostitutiva delle dichiarazioni periodiche Iva infrannuali ed assolve allo scopo di comunicare all'amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici**, che costituiscono **una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario**.

In definitiva, trattasi di una comunicazione che **non interferisce affatto con la dichiarazione dei redditi e la cui presentazione non incide sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#)**.

IVA

Fuori campo Iva le cessioni di partecipazioni azionarie se occasionali

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

OMESSI VERSAMENTI DI RITENUTE ED IVA 2020-2021: QUANDO È “GIUSTIFICATO”?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le operazioni di **cessione** relative ad **azioni o partecipazioni** in una società **non** rientrano nella **sfera di applicazione dell'Iva**, salvo che sia accertato che sono state effettuate nell'ambito di un'**attività commerciale di acquisizione di titoli** per realizzare un'**interferenza diretta o indiretta** nella **gestione** delle società di cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni o che costituiscono il **prolungamento diretto, permanente e necessario**, dell'attività imponibile.

È questo il principio affermato dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 5156, depositata ieri 25 febbraio**, la quale richiama l'**orientamento euro-unitario** formatosi in materia (cfr., **CGUE, sent. 29 ottobre 2009, SKF, causa C-29/08**).

La vicenda trae origine dalla notifica alla società Alfa S.p.A. di un **avviso di accertamento** relativo al periodo d'imposta 2004, con cui veniva accertata un'**indebita detrazione dell'Iva**, dal momento che detto sodalizio aveva **detratto l'intero ammontare dell'IVA sugli acquisti** senza calcolare il **pro rata** per la cessione della partecipazione nella società Beta S.p.A., dalla stessa fatturata in esenzione.

A seguito del **rigetto del ricorso di primo grado**, la società Alfa S.p.A. proponeva **appello** dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale rigettava il gravame ritenendo che **l'assunzione e la cessione** delle partecipazioni detenute nella società Beta S.p.A. risultava **diretta a realizzare l'oggetto sociale** e non poteva dirsi estranea all'attività d'impresa esercitata, in quanto funzionale alla stessa.

Inoltre, si affermava che l'operazione di cessione di detta partecipazione costituiva un **prolungamento diretto, permanente e necessario, dell'attività imponibile**, con la conseguenza che tali operazioni finanziarie non potevano essere qualificate come **accessorie od occasionali**.

Seguiva pertanto il **ricorso per Cassazione** di Alfa S.p.A. affidato ad un unico motivo, mediante

il quale si censurava la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'[articolo 19-bis D.P.R. 633/1972](#), atteso che essa, a prescindere dalla **previsione statutaria**, non aveva mai effettuato, né prima né dopo la cessione, **altre alienazioni** di partecipazioni, sicché l'operazione contestata aveva **natura occasionale**.

Più precisamente, si evidenziava che il giudice d'appello avesse **erroneamente assimilato l'assunzione di partecipazioni sociali con la loro cessione**, nonostante tale ultima attività non rientrasse nell'oggetto sociale della società e inoltre, ai fini dell'applicazione del citato [articolo 19-bis](#), non assumesse **alcun rilievo il dato formale** dell'attività indicata nello statuto come **oggetto sociale**, ma quello **sostanziale**, ovvero **l'attività concretamente svolta**.

Ebbene, tale **doglianaza** è stata ritenuta **fondata** dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato innanzitutto **l'errore nel quale è incorso il giudice di appello**, che, partito dalla considerazione per la quale, al fine di valutare se l'attività di cessione delle partecipazioni azionarie costituisce prestazione occasionale o meno, dovesse fare **esclusivo riferimento alle previsioni statutarie**, ne ha dedotto che la cessione in parola costituiva una modalità diretta, permanente e necessaria, dell'attività d'impresa svolta.

Al contrario, si è ribadito il principio, già in precedenza affermato, secondo cui, per verificare se una determinata **operazione** attiva rientri o meno nell'**attività propria** di una società, ai fini dell'inclusione nel **calcolo** della **percentuale detraibile** in relazione al compimento di **operazioni esenti**, occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a **quella effettivamente svolta dall'impresa** (cfr., **Cass. sent. 9.03.2016, n. 4613; Cass. sent. 14.03.2014, n. 5970**).

Ciò sulla base della considerazione per la quale ciò che rileva, ai fini dell'imposta, è il **volumed'affari** del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi compiute, e quindi **l'attività in concreto esercitata**.

Venendo quindi alla questione se la cessione di partecipazione azionaria possa essere considerata o meno **fuori campo Iva**, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza della **Corte di giustizia dell'Unione europea**, la quale aveva chiarito che: "*le operazioni relative ad azioni o partecipazioni in una società rientrano nella sfera di applicazione dell'Iva quando vengono effettuate nell'ambito di un'attività commerciale di negoziazione titoli, al fine di realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società in cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni, o quando costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario, dell'attività imponibile*" (cfr., **CGUE, sent. 29 ottobre 2009, SKF, causa C-29/08**).

Si è pertanto affermato che l'attività di **cessione** delle **partecipazioni azionarie**, conseguente all'attività di acquisizione delle medesime, può essere ritenuta **non occasionale** solo nel caso in cui sia **accertato** che, a sua volta, **quest'ultima attività sia svolta per realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni, o quando costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario, dell'attività imponibile**.


Nel caso di specie, però, così come osservato dai giudici di vertice, **tale verifica non è avvenuta**, avendo il giudice d'appello valutato l'attività della società Alfa S.p.A. **unicamente sulla base dell'oggetto sociale**.

Pertanto, il ricorso è stato accolto e la **sentenza cassata con rinvio alla CTR Lazio** affinché si pronunci tenendo conto del principio di diritto sopra esposto.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Novità Superbonus 110%: detrazione estesa a villette bifamiliari e piccoli edifici

di Nicola Forte



La Legge di Bilancio 2021 ha modificato l'art. 119, comma 9, lett a) del D.L. n. 34/2020, estendendo l'ambito di applicazione del Superbonus alle "villette bifamiliari" e ai piccoli edifici.

Dal 1° gennaio 2021 sarà, infatti, possibile fruire della maggiore detrazione del 110% per i lavori finalizzati al miglioramento della resa energetica degli edifici abitativi anche nel caso in cui **l'edificio sia posseduto da un unico proprietario**, quindi anche laddove non sia costituito il condominio. In particolare, potranno effettuare i lavori agevolati non solo i condomini, ma anche le persone fisiche *"con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche"*.

La portata della nuova disposizione non è però del tutto chiara. Si pone, infatti, il problema di comprendere se il limite dimensionale (l'edificio dovrà essere composto da due a quattro unità immobiliari) debba o meno essere considerato al netto delle pertinenze. L'Agenzia delle Entrate dovrà quindi tornare a fornire i necessari chiarimenti su questo punto.

[**SCOPRI DI PIÙ...**](#)